

## **BANDO PUBBLICO**

---

### **MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - FONDO DI CUI ALL'ART.53, COMMA 1, DEL D.L. N.73 DEL 25 MAGGIO 2021**

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**

in esecuzione della delibera di G.C. del 07/12/2021, indice un bando per l'assegnazione di contributi economici a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno connesso all'emergenza sanitaria covid-19 per il pagamento dei canoni di locazione e delle relative utenze domestiche scaduti e non pagati o da pagare.

#### **Articolo 1 - Finalità**

Con il presente bando pubblico il Comune di Suisio, in attuazione del decreto del 24 giugno 2021 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e dell'art.53, comma 1, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021, intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali attraverso l'elargizione di contributi economici alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche scaduti e non pagati o da pagare.

#### **Articolo 2 - Risorse**

Le risorse complessive destinate per la presente misura ammontano ad € 10.874,00 e gravano sul fondo di cui all'art.53, comma 1, del d.l. n.73 del 25 maggio 2021.

#### **Articolo 3 – Destinatari e Requisiti di partecipazione**

Possono accedere alla misura prevista dal presente bando pubblico i nuclei familiari che versano in condizione di difficoltà economica <sup>1</sup>in quanto esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria o in stato di bisogno, che siano in possesso dei seguenti **requisiti** alla data di presentazione della domanda:

- residenza nel Comune di Suisio presso l'abitazione di cui si richiede il contributo;
- cittadinanza italiana o di un altro stato facente parte dell'Unione Europea oppure cittadinanza di un altro stato non facente parte dell'Unione Europea in regola, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n.286 del 25.07.1998 e s.m.i., in possesso di permesso di soggiorno (*se il permesso è scaduto è necessario esibire la ricevuta della richiesta di rinnovo*);
- non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione con titolo esecutivo;
- avere un'attestazione ISEE (*ordinario o corrente*), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n.159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i., di importo pari o inferiore ad € 15.000,00;
- essere intestatari di un contratto di locazione ad uso abitativo sul libero mercato regolarmente registrato.
- Non essere in possesso di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute, (c/c e libretti bancari

---

<sup>1</sup> Per "condizione di difficoltà economica" e "stato di bisogno" si intende la carenza di liquidità per soddisfare i bisogni essenziali del nucleo familiare.

e/o postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari, ecc.) superiori a:

- € 5.000,00 per nuclei familiari composti fino a 2 persone
- € 7.000,00 per nuclei familiari composti da oltre a 2 persone

È possibile presentare domanda anche in caso di titolarità (per tutti componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in Regione Lombardia (*l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo familiare qualora ricorra la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12, comma 8, L.R.T. n.2/2019*), purché in presenza di almeno una delle seguenti fattispecie per ciascun immobile:

- ✓ Coniuge legalmente separato o divorziato che a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario (*occorre produrre la documentazione riportante i dati della registrazione dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio*);
- ✓ Titolarità di pro-quota di diritti reali e dei quali sia documentata la non disponibilità (*esempio non a titolo esaustivo: si tratta di abitazione in cui risiede altro soggetto titolare di diritto reale pro-quota*).

La mancanza dei requisiti richiesti determina la non ammissibilità alla misura sopra descritta.

I requisiti di ammissione di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda almeno da uno dei componenti del nucleo familiare e permanere fino alla data di adozione del provvedimento di ammissione al beneficio economico; in caso di accoglimento della domanda, il beneficiario è tenuto a segnalare entro 15 gg. dal suo verificarsi qualsivoglia variazione dei redditi e della composizione familiare o evento che determini la perdita dei requisiti di partecipazione.

Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità ovvero in possesso di ricevuta della richiesta di rinnovo.

Per la composizione del nucleo familiare si farà riferimento alla scheda anagrafica comunale alla data di presentazione della domanda.

#### **Articolo 4 - Importo e condizioni di utilizzo**

**Il contributo economico potrà essere concesso nella misura massima di € 1.200,00 come segue:**

- Il contributo economico per il pagamento dei canoni di locazione potrà essere concesso nella misura massima di € 1.200,00 ad alloggio/contratto per coprire il pagamento di massimo 3 canoni di locazione scaduti e non pagati o da pagare.  
Il contributo economico assegnato sarà erogato direttamente al proprietario dell'immobile.
- Il contributo economico per il pagamento delle utenze domestiche potrà essere concesso nella misura massima di:
  - 800,00 euro per i nuclei familiari composti da almeno 4 persone
  - 400,00 euro per i nuclei familiari composti da almeno 3 persone

L'utenza domestica deve essere intestata al richiedente o ad uno dei componenti il nucleo familiare ed è obbligatorio presentare entro 15 giorni dalla liquidazione del contributo copia quietanzata della bolletta, pena la revoca del beneficio e la restituzione del contributo.

#### **Articolo 5 - Presentazione della domanda**

1. La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Suisio **dal 09/12/2021 al 31/12/2021**, utilizzando l'apposito modulo esclusivamente secondo le seguenti modalità:
  - con posta elettronica semplice a [info@comune.suisio.bg.it](mailto:info@comune.suisio.bg.it) (no PEC);
  - a mano, depositando la domanda in busta chiusa all'interno della cassetta postale del Comune posizionata all'ingresso del Municipio.

2. Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno ritenute valide e non saranno quindi prese in considerazione.

La domanda, firmata in calce o con firma digitale dal richiedente, deve essere redatta secondo l'apposito modello (**Modulo 1**) e corredata dalla seguente documentazione:

- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (obbligatorio);
- permesso di soggiorno valido o altro titolo di soggiorno equivalente (obbligatorio se cittadino extracomunitario);
- copia contratto di locazione con ricevuta di registrazione e ultimo pagamento imposta di registro;
- documentazione attestante lo stato di bisogno;
- eventuale documentazione che attesti la separazione legale o il divorzio (copia dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio);
- eventuale documentazione che attesti la titolarità relativa alla pro-quota di diritti reali e la non disponibilità (esempio non a titolo esaustivo: copia dell'atto notarile che attesti la comproprietà e documentazione da cui si rilevi che si tratta di abitazione in cui risiede altro soggetto titolare di diritto reale);
- modulo comunicazione conto corrente del locatore
- copia delle bollette cui si richiede il contributo (luce, acqua, gas, tari ecc..).

### **Articolo 6 - Istruttoria e assegnazione del contributo**

1. L'Ufficio Servizi Sociali effettuerà con il supporto dell'assistente sociale comunale la valutazione delle istanze di parte pervenute, verificandone l'ammissibilità ed escludendo le richieste che non soddisfano i requisiti di accesso.
2. Le istanze verranno esaminate con procedura "a sportello", fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine di acquisizione al protocollo generale dell'istanza presentata.
3. È possibile in sede di analisi dell'istanza richiedere informazioni e/o documentazione aggiuntive al richiedente, anche telefonicamente.
3. Con apposito provvedimento amministrativo, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'assistente sociale che ha svolto la valutazione, verrà disposta l'ammissione o non alla presente misura.
4. L'Ufficio Servizi Sociali provvederà ad informare i richiedenti sull'esito della procedura (assegnazione o non assegnazione).

5. L'assegnazione dei benefici avviene secondo le seguenti **priorità**:

a) persone che non hanno già beneficiato del buono sostegno alimentari nel corso del 2021;

b) Persone con valore ISEE inferiore, ed in caso di parità secondo l'ordine di ricezione della domanda.

c) persone NON GIA' ASSEGNATARIE di sostegno pubblico al reddito/pensione di cittadinanza o di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. reddito di emergenza o altri bonus Covid -19 erogati da INPS) o assegnatarie di detti sostegni entro il limite mensile di 400,00 euro per nuclei familiari composti fino a 2 persone e di 500,00 euro per nuclei composti da oltre 2 persone;

*La valutazione terrà conto di altri sostegni economici percepiti dal nucleo familiare, a qualsiasi titolo, nel 2021 (es. buoni spesa covid, buono affitto, voucher di Ambito, contributi di altri enti territoriali, ecc.).*

### **Art. 7 - Motivi di esclusione**

Non saranno considerate valide e saranno escluse:

1. le domande prive di firma;
2. le domande prive di documento di riconoscimento in corso di validità;
3. le domande prive dei requisiti previsti dall'art.3;

4. le domande prive della documentazione necessitata per verificare i requisiti di ammissione e svolgere la valutazione.

In tale ultima ipotesi (punto 4), in attuazione dell'art.6, comma 1, lettera b) della l. n.241/1990 e s.m.i. ogni inadempienza sarà specificamente contestata dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, tramite mail o al domicilio del richiedente. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni e/o di documentazione integrativa; decorso il suddetto termine, qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte e/o la documentazione integrativa prodotta ovvero non sia pervenuta alcuna nota di riscontro, verrà disposta l'esclusione.

### **Art. 8 - Rinuncia o decadenza**

Nell'ipotesi in cui un beneficiario rinunci spontaneamente al contributo per richiesta espressa ovvero venga dichiarato decaduto per mancata presentazione di documentazione ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Ufficio Servizi Sociali assegnerà il contributo economico al concorrente che segue secondo l'ordine di acquisizione al protocollo generale delle istanze.

### **Articolo 9 – Controlli**

Il Comune effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione.

In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 d.p.r. n. 445/2000 il Comune recupererà il contributo indebitamente erogato, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del successivo art. 76 del medesimo decreto.

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dal Comune, il beneficiario si rende disponibile a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

### **Articolo 10 - Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 – GDPR**

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comune di Suisio ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona. pec: [protocollo@pec.comune.suisio.bg.it](mailto:protocollo@pec.comune.suisio.bg.it) tel. 035/901123;
- b) il responsabile protezione dei dati ([RPD-DPO](mailto:dpo@ifortech.com)) può essere contattato all'indirizzo mail [dpo@ifortech.com](mailto:dpo@ifortech.com);
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione al bando pubblico e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Suisio implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano al bando pubblico, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90, agli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

### **Art. 11 - Responsabile procedimento**

Il Responsabile del procedimento è Istruttore Amministrativo Melchiorre Marilena ai sensi dell'art.5 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

### **Art.12 - Altre informazioni**

Il bando e il modulo di domanda (Allegato 1) possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Suisio [www.comune.suisio.bg.it](http://www.comune.suisio.bg.it) ovvero acquisiti in modalità elettronica presso l'Ufficio Servizi Sociali scrivendo a [servizi.sociali@comune.suisio.bg.it](mailto:servizi.sociali@comune.suisio.bg.it).

Per ogni eventuale informazione è possibile contattare presso l'Ufficio Servizi Sociali al n.035.901123/6 nei giorni di

-lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00,

-da martedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

### **Art. 13 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

Il presente bando pubblico ha efficacia ad intervenuta esecutività della deliberazione della Giunta Comunale di approvazione.

Suisio lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Mara Andreotti

*Documento firmato digitalmente*